



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**LA TUTELA DEI MINORENNI NEL MONDO
DELLA COMUNICAZIONE**

The protection of minors in the world of communication

Relatore:
Prof.ssa Laura Trucchia

Rapporto Finale di:
Laura Saraceni

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

| | |
|---|----|
| INTRODUZIONE | 1 |
| REGOLAMENTAZIONE | 3 |
| 1.1 REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI..... | 3 |
| 1.2 TUTELA DELLA PRIVACY A LIVELLO NAZIONALE..... | 9 |
| MINORI SUL PICCOLO SCHERMO | 14 |
| 2.1 TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE | 14 |
| 2.2 PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI TELEVISIVI..... | 17 |
| 2.3 TELEVISIONE PER TUTTI..... | 18 |
| MINORI E INTERNET | 21 |
| 3.1 MINORI SUI SOCIAL | 22 |
| 3.2 CYBERBULLISMO | 25 |
| CONCLUSIONI | 31 |
| BIBLIOGRAFIA | 33 |

INTRODUZIONE

“Senza una forte tutela delle informazioni che le riguardano, le persone rischiano sempre di più d’essere discriminate per le loro opinioni, credenze religiose, condizioni di salute: la privacy si presenta così come un elemento fondamentale dalla società dell’eguaglianza. Senza una forte tutela dei dati riguardanti le convinzioni politiche o l’appartenenza a partiti, sindacati, associazioni, i cittadini rischiano d’essere esclusi dai processi democratici: così la privacy diventa una condizione essenziale per essere inclusi nella società della partecipazione. Senza una forte tutela del "corpo elettronico", dell’insieme delle informazioni raccolte sul nostro conto, la stessa libertà personale è in pericolo diventa così evidente che: la privacy è uno strumento necessario per difendere la società della libertà, e per opporsi alle spinte verso la costruzione di una società della sorveglianza, della classificazione, della selezione sociale”

Sono queste le parole di Stefano Rodotà nel discorso conclusivo tenutosi durante la Conferenza internazionale sulla protezione dei dati del 2004, che dimostrano l’importanza data ad alcune tipologie di “informazioni” personali, che rientrano nella categoria dei cd. *dati sensibili* come definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Nel corso degli ultimi anni il diritto alla privacy è diventato sempre più importante tanto che ormai rientra tra i diritti fondamentali dell’uomo.

La tutela dei dati personali e della privacy comprende anche quella dei minori, che è divenuta un problema rilevante con l'avvento delle nuove tecnologie (web, tv, social media). Anzi, la minore età, è legata a diritti rafforzati rispetto agli adulti, per cui il trattamento dei loro dati deve essere regolamentato in maniera differente.

Nel corso del lavoro vedremo come il diritto alla privacy si è sviluppato negli anni, anche con riferimento ai minori, e approfondiremo il discorso della tutela dei minori nel mondo della comunicazione, in particolare in quello della televisione e del web.

Capitolo 1

REGOLAMENTAZIONE

La prima volta che si è parlato del diritto alla privacy è stato nel 1890 negli Stati Uniti, dove i due avvocati Warren e Brandeis nel loro saggio, intitolato *The Right to Privacy*, hanno definito la privacy come: il diritto di essere lasciati soli, *the right to be alone*.¹ Con tale espressione si voleva intendere la possibilità di decidere se portare o meno alla conoscenza altrui i pensieri e le emozioni personali.

Negli anni, questo tema è diventato sempre più importante, la definizione si è “svilupata”, ed oggi la privacy è tutelata in tutto il mondo.

1.1 REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In Europa, la protezione dei dati personali si qualificherà per la prima volta come diritto fondamentale della persona a partire nel 1950 dalla redazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU). Anche se, prima ancora, un richiamo di tale concetto era stato ripreso in termini generalissimi ma sufficientemente efficaci dall'art. 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 che parla di un divieto di

¹ L.D. BRAINDES, S.D. Warren, *The right of Privacy*, in “Harvard Law Review”, 1980, p. 1

“interferenza arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione”.

Ritornando alla CEDU tra i diritti legati alla persona è stato rinvenuto nell’art. 8 un riferimento indiretto alla privacy.

Art.8- PROTEZIONE DEI DATI DI CARATTERE PERSONALE

- 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.*
- 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.*
- 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.*

La CEDU è il primo esperimento che si propone di fornire ai diritti umani un’effettiva tutela esercitata per mezzo della Corte di Strasburgo, ad essa possono rivolgersi non solo gli Stati ma ogni individuo che reputi d’aver subito una violazione. È stata introdotta con l’intenzione di assicurare, fra tutti gli Stati, uniformi livelli di salvaguardia dei diritti fondamentali.²

² M. SIRINGO, *4 novembre 1950, firma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, in “Diritto Civile e Commerciale”, 18 febbraio 2015, p. 1-2, disponibile su: <https://www.diritto.it/4-novembre-1950-firma-della-convenzione-europea-per-la-salvaguardia-dei-diritti-dell-uomo-e-delle-liberta-fondamentali/>

Dopo la CEDU, dovettero passare diversi anni prima di tornare a parlare in modo più dettagliato di privacy.

Era il 1981, quando, con il proliferare di tecnologie dell'informazione e comunicazione, il Consiglio d'Europa emanò, la Convenzione 108 (oggi convenzione 108 Plus) che, ancora oggi, è il più grande e unico documento a livello europeo per la protezione dei dati personali. La Convenzione trae diretta ispirazione dall'art.8 della CEDU, ed ha carattere tendenzialmente universale poiché l'art. 23 della stessa prevede che possano essere invitati ad aderire anche Stati non membri del Consiglio d'Europa. La convenzione ha come obiettivi il rispetto dei diritti e libertà fondamentali ed in particolare il diritto alla privacy (*...The purpose of this convention is to secure in the territory of each Party for every individual, whatever his nationality or residence, respect for his rights and fundamental freedoms, and in particular his right to privacy, with regard to automatic processing of personal data relating to him ("data protection")...Art.1*).

La Convenzione 108, all'articolo 18, prevede anche la costituzione di un Comitato che si occupa della protezione dei dati, il T-DP. Questo ha il compito di interpretare le disposizioni della Convenzione e di assicurarne l'effettiva applicazione, anche suggerendo modifiche ed adeguamenti.⁴

⁴ Consiglio d'Europa, disponibile su: <https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/attivita-comunitarie-e-internazionali/cooperazione-in-ambito-extra-ue/consiglio-d-europa>

Nell'ottobre del 1995 è stata adottata la direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa sempre in materia di protezione dei dati. Il suo scopo era quello di estendere le tutele della Convenzione 108 con l'introduzione di autorità di controllo indipendenti (Garanti), come strumento della corretta attuazione delle norme nell'ambito del territorio nazionale.

Però, in tutte queste norme e disposizioni non è stata mai prevista una specifica disciplina per i minori, fino al Regolamento generale per la protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation o GDPR) entrato in vigore dal 25 maggio 2016, che abroga la direttiva 95/46/CE.

Trattandosi di un regolamento, non necessita di recepimento da parte degli Stati dell'Unione ed è attuato allo stesso modo in tutti gli Stati dell'Unione senza margini di libertà nell'adattamento. Il suo scopo è, infatti, la definitiva armonizzazione della regolamentazione in materia di protezione dei dati personali all'interno dell'Unione europea, aumentando la fiducia dei cittadini nella società digitale. Grazie alla tutela più stringente, il regolamento è funzionale allo sviluppo digitale dell'Unione europea, e tutela anche la libertà di circolazione dei dati personali, si passa da una visione proprietaria del dato, in base alla quale non lo si può trattare senza consenso, ad una visione di controllo del dato, che favorisce la libera circolazione dello stesso rafforzando nel contempo i diritti dell'interessato, il quale deve poter sapere

se i suoi dati sono usati e come vengono usati per tutelare lui e l'intera collettività dai rischi insiti nel trattamento dei dati.

Ed è nel GDPR che per la prima volta si parla nello specifico anche di minori. L'art. 8 disciplina le condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

L'attenzione particolare rivolta ai minori nel presente regolamento risulta essere di primaria importanza. Si afferma, infatti, nelle considerazioni iniziali

al punto 38 che *“I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.”*

Vediamo, inoltre, anche il punto n. 58 delle già citate considerazioni iniziali, in cui si afferma che i minori meritano una protezione particolare *“quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.”*

Successivamente, dopo un lungo iter, è stato portato a termine nel 2018 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, il processo di modernizzazione della Convenzione 108 del 1981 diventando *“Convenzione 108+”*. Il Protocollo contiene diverse novità rispetto all'originario. In particolare: il rafforzamento degli obblighi di trasparenza a carico dei titolari del trattamento; l'ampliamento dei diritti degli interessati, che ora racchiudono anche il diritto a non essere soggetto a decisioni puramente automatizzate e a conoscere la logica del trattamento; maggiori

garanzie per la sicurezza dei dati, incluso l'obbligo di notificare i data breach, e di assicurare un approccio di privacy by design. Queste nuove norme avvicinano il regime della Convenzione aggiornata al regime stabilito dal Regolamento europeo (GDPR).

Il Protocollo rafforza inoltre i compiti delle Autorità di protezione dati e del Comitato della Convenzione, chiamato a svolgere un ruolo nella valutazione dell'effettivo rispetto dei principi della Convenzione che deve essere assicurato dai Paesi che ne faranno parte.⁵

1.2 TUTELA DELLA PRIVACY A LIVELLO NAZIONALE

In Italia, prima di una specifica normativa, l'unica norma che riguardava la sfera privata era l'articolo 2⁶ della Costituzione Italiana del 1947 che sancisce il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo.

Solo nel 31 dicembre del 1996, per dare attuazione alla direttiva dell'Unione Europea 95/46/CE con riguardo al trattamento dei dati personali venne emanata la legge n. 675. Questa ha introdotto per la prima volta in Italia il principio per cui

⁵ *Protezione dati: approvato il Protocollo che aggiorna la Convenzione 108*, Roma, 21 maggio 2018, disponibile su <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9102006>

⁶ Art. 2 della Costituzione Italiana recita: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”*

la riservatezza delle persone fisiche e giuridiche rappresenta un diritto assoluto e inviolabile meritevole di tutela attraverso la comminazione di sanzioni penali, civili e amministrative e perseguita attraverso l'uso congiunto degli strumenti del controllo e del consenso cd. informato con quello più limitato dell'autorizzazione; legata poi allo sviluppo della società dell'informazione, si è posto l'obiettivo di fornire al cittadino la possibilità di conoscere le informazioni che lo riguardano e in quali banche dati si trovano permettendogli di intervenire e di correggere le informazioni errate e difendere così la sua identità. Infatti l'art. 1 della legge, definendo l'ambito di applicazione della disciplina e i concetti più rilevanti, esplicita ciò che la legge mira a garantire, ossia il trattamento dei dati personali *“nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale”*.

Inoltre la legge n. 675 ha istituito il Garante⁷ per la protezione dei dati personali (Garante Privacy), l'autorità di controllo nazionale italiana, competente per la gestione dei reclami ad essa proposti o per eventuali violazioni del regolamento europeo e delle norme nazionali in materia di protezione dei dati.⁸

⁷ Art. 30, comma 3 della legge 675/1996: *“Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.”*

⁸ B. SAETTA, *Autorità di controllo (Garante)*, in *“Istituzioni”*, 2 agosto 2018, disponibile su <https://protezionedatipersonali.it/autorita-di-controllo>

La legge n. 675/1996 era intervenuta in un momento in cui lo sviluppo delle tecnologie aveva permesso una diffusione dell'utilizzo dell'informatica ad un numero sempre crescente di utenti rispetto al passato. Nei circa sette anni di vigenza, il quadro tecnologico mutò ulteriormente, grazie alle crescenti possibilità telematiche, le nuove tecniche di digitalizzazione nonché le possibilità di tracciare i movimenti delle persone incidendo sulla loro libertà di movimento: per tali ragioni, la legge del 1996 fu considerata come obsoleta e dunque abrogata, nel 2003, dal Codice per la protezione dei dati personali, comunemente noto come *codice della privacy*, attualmente in vigore. Qui il diritto alla protezione dei dati personali viene riconosciuto solennemente come diritto fondamentale e autonomo. L'art. 1 prevede che *“chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”* mentre all'art. 2 è espressamente qualificato come uno dei diritti e delle libertà fondamentali con cui si estende la garanzia costituzionale. Inoltre altro aspetto innovativo del Codice sta nel passaggio ad una legge dinamica dato il ruolo attivo di esecuzione e controllo da parte del Garante e non più statica, legata alla tutela della riservatezza attraverso le norme dell'ordinamento.

Nella Prima Parte, il *Codice* contiene le disposizioni generali ossia le finalità, i principi alla base della legge, le definizioni degli istituti e la disciplina generale; nella Seconda, sono invece previste disposizioni particolari per specifici settori ad integrazione o in deroga a quelle della Prima Parte; infine, la Terza disciplina il meccanismo della tutela dell'interessato da attivarsi per i trattamenti illeciti dei dati

personali e l'assetto sanzionatorio penale e amministrativo. Dunque, il sistema è caratterizzato da una linearità di fondo: all'inizio sono previsti alcuni principi generali della materia e di diritti spettanti agli interessati (rispettivamente il Titolo I e il Titolo II del Codice) che si applicano a tutti i settori e con riferimento a ciascuna tipologia di soggetto; prevede, poi, con maggiore dettaglio le regole generali per tutti i trattamenti dei dati (Titolo III ma anche Titolo IV, V, VI, VII) in cui opera una distinzione tra i trattamenti effettuati da soggetti pubblici (Capo II) e quelli effettuati da soggetti privati (Capo III); per poi terminare con gruppi di norme che si distinguono per il relativo ambito di applicazione e da particolari funzioni svolte da soggetti specifici⁹ (Parte II).

Nel 2018 è stato pubblicato il testo del decreto italiano di adeguamento al GDPR, che integra il precedente Codice della Privacy con le nuove regole stabilite dall'unione europea, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la protezione delle persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali.¹⁰

Tra i soggetti tutelati del codice troviamo, così come nel GDPR, anche i minorenni.

⁹ Tra queste ultime, quelle concernenti il trattamento dei dati personali in ambito sanitario, giudiziario o pubblico, o quelle relative al sistema bancario, finanziario e assicurativo e quelle in materia di comunicazioni elettroniche.

¹⁰ M. CANCELLIERI, *Codice della privacy: cos'è il GDPR e cosa prevede? Ecco il testo coordinato*, 27 settembre 2018, disponibile su <https://www.money.it/Codice-privacy-struttura-funzione-legge-obiettivi>

Anzi, tra i principi generali del codice, al Capo II, troviamo l'art. 2-quinquies che riguarda il *consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione* dove l'Italia, ha fissato il limite per poter prestare autonomamente e validamente il consenso a 14 anni. In particolare l'art. recita: “In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.”¹¹

¹¹ C.A. GARCIA, *Consenso privacy minorenni: chi lo dà?*, in “Diritto e Fisco”, 26 ottobre 2019, disponibile su: https://www.laleggepertutti.it/305034_consenso-privacy-minorenni-chi-lo-da

Capitolo 2

MINORI SUL PICCOLO SCHERMO

2.1 TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

L'attività di diffusione di contenuti sui mezzi di comunicazione è sottoposta a una serie di regole che, tra l'altro, trovano motivazione nella tutela dei telespettatori.

All'interno di tale complesso di regole, la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza ha una posizione di rilevanza primaria, in quanto il telespettatore minorenni si considera ancora non pienamente munito di strumenti per proteggersi autonomamente da contenuti, o programmi, potenzialmente pericolosi.¹²

In materia di protezione di minori è fondamentale il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori" approvato il 29 novembre 2002 che prevede una fascia televisiva che tenga conto delle esigenze di tutti (dalle 7 alle 22,30) e una "televisione per i minori" (dalle 16 alle 19), con tre livelli di protezione (generale, rafforzata e specifica) per gli spot pubblicitari, per tutelare i minori dalle violenze del piccolo schermo. Inoltre, istituisce un comitato di controllo per vigilare sull'applicazione del codice stesso, con poteri di intervento nei confronti delle emittenti non in regola.¹³

¹² AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione*, Roma, 21 dicembre 2017, p. 24

"Le imprese tv - ritengono opportuno non solo impegnarsi a uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita a un codice di autoregolamentazione che possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla. Il Codice è rivolto a tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0-14 anni)".¹⁴

Tra l'altro, le tv si impegnano ad aiutare gli adulti, famiglie e minori a un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni tv, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia rispetto alla qualità che alla quantità; ciò per evitare il pericolo di una dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi, per consentire una scelta critica dei programmi; collaborare col sistema scolastico; assegnare alle trasmissioni per minori personale appositamente preparato.¹⁵

Questo codice è stato poi recepito dal "Testo Unico della Radiotelevisione", emanato col decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che include molti concetti espressi nelle direttive europee sull'emittenza radiotelevisiva. Tra i principi generali (Titolo I) troviamo l'art. 4, comma 1, punto b, che a tutela degli utenti,

¹³⁻¹⁵ *Tv/Minori: nuovo codice di autoregolamentazione*, 29 novembre 2002, disponibile su:

<http://www.vita.it/it/article/2002/11/29/tvminori-nuovo-codice-di-autoregolamentazione/19239/>

¹⁴ Premessa del Codice di autoregolamentazione Tv e minori

garantisce: *“la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo”.*

Troviamo l'art. 40 che parla delle disposizioni sulle televendite e stabilisce che:

“La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela: non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità; non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.”

Poi troviamo l'art. 34 del Testo interamente dedicato alla tutela dei minori che: vieta la trasmissione dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto;

istituisce una fascia oraria protetta; tutela l'impiego dei minori di anni quattordici nei programmi radiotelevisivi.

2.2 PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI TELEVISIVI

Come abbiamo detto, esistono anche delle norme che tutelano l'infanzia e l'adolescenza quando essa sia protagonista di programmi o trasmissioni radiotelevisive, affinché l'inesperienza e la particolare vulnerabilità del soggetto in età evolutiva non siano strumentalizzate a fini di spettacolarizzazione.¹⁶

L'art. 1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori stabilisce che: *“Le Imprese televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari.”*

Continua nel secondo comma: *“In particolare, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a:*

a) non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto

¹⁶ AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione*, Roma, 21 dicembre 2017, p. 34

trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;

b) non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità;

c) non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato;

d) non far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un'adozione, se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa;

e) non utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti.”

2.3 TELEVISIONE PER TUTTI

L'art. 2 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori prevede la cosiddetta fascia oraria di “televisione per tutti”, quella compresa tra le ore 7.00 e le ore 23.00, dove la programmazione deve “*tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore.*”

All'interno di questa fascia oraria esiste una specifica "fascia protetta" tra le 16 e le 19 in cui sussistono specifici obblighi relativamente al pubblico dei minorenni. Le trasmissioni, promo, trailer e pubblicità diffuse in tale fascia devono essere di buona qualità e di piacevole intrattenimento, soddisfare le principali necessità dei minori come la capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autostima, proporre valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona, accrescere le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, ed escludendo la messa in onda di sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore. Qualora per casi di straordinario valore sociale o informativo, la diffusione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo deve avvisare gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori. Nella fascia oraria di programmazione dalle 19 alle 22:30, presumendo che il pubblico dei minori all'ascolto sia supportato dalla presenza di un adulto, le imprese televisive si impegnano a dare esauriente e preventiva informazione dei programmi dedicati ai minori e dell'intera programmazione, dotandosi di strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, TV Movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori e adottando sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza

visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all'inizio di ciascun gruppo di trasmissione, e a non trasmettere, specie in prima serata, spettacoli che per l'impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori a causa, ad esempio, dell'uso strumentale dei conflitti familiari come spettacolo. Infine, le imprese televisive gestori di più di una rete generalista devono garantire ogni giorno, in prima serata, almeno su una rete, la messa in onda di trasmissioni adatte ad una fruizione familiare congiunta e a darne adeguata informazione.¹⁷

¹⁷ A. FRIGNANI, *La televisione digitale: temi e problemi*, 2006, p. 109-110

Capitolo 3

MINORI E INTERNET

L'attuale espressione “*generazione digitale*” illumina sul fatto che la familiarizzazione con le nuove tecnologie avviene spesso molto precocemente, sin dai primi anni di età del bambino. Proprio per questo è necessario assicurare al minore un uso adeguato della rete, che sostenga il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità senza costituire un pericolo.¹⁸

L'accesso dei minori a internet è una delle questioni più importanti che si pone per ogni genitore. Secondo gli ultimi dati diffusi da Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia) nel mondo ogni giorno sono circa 175.000 i bambini e i ragazzi che si connettono alla rete per la prima volta, in media uno ogni mezzo secondo. Ma l'uso di internet è in aumento anche tra bambini e adolescenti. L'accesso sempre più facile a internet espone bambini e ragazzi a una serie di rischi: la visualizzazione di immagini e video poco appropriati per la loro età o, nei casi peggiori, dannosi; la possibilità di essere contattati da sconosciuti o pedofili; essere vittime di molestie o cyberbullismo soprattutto quando si usano i social network; e la violazione della loro privacy se qualcuno si appropria delle loro password.¹⁹

¹⁸ AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione*, Roma, 21 dicembre 2017, p. 39

¹⁹ R. BELLANTONE, *Accesso dei minori ad internet: le dieci regole da seguire*, 2018, disponibile su: <https://www.consumatori.it/telefonia/minori-internet-facebook-regole/>

In Italia, a seguito delle norme in materia di privacy introdotte dal GDPR, come abbiamo già detto, è stabilito il limite di età a 14 anni per il consenso al trattamento dei dati dei minori. Dunque, il trattamento dei dati personali inerenti i minori di anni quattordici, come anche la pubblicazione delle foto online, è soggetto al consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

3.1 MINORI SUI SOCIAL

Secondo una ricerca condotta in esclusiva da Ipsos per Save the Children nel 2017, è emerso che degli intervistati, tra 11 e 17 anni, il 97% possiede uno smartphone di cui l'87% ha almeno un profilo social, e un terzo dei ragazzi è connesso per più di 5 ore al giorno.²⁰



Un terzo dei ragazzi è connesso 5 e più ore al giorno

Fonte: dati Ipsos, "Il consenso in ambiente digitale: percezione e consapevolezza tra i teen", 2017

²⁰⁻²¹⁻²²⁻²³ SAVE THE CHILDREN, *Minori e internet: adulti e ragazzi sempre più connessi via smartphone e sempre più social ma entrambi si muovono sulla rete quasi del tutto inconsapevoli*, 6 febbraio 2017, disponibile su: <https://www.savethechildren.it/press/minori-e-internet-adulti-e-ragazzi-sempre-pi%C3%B9-connessi-smartphone-e-sempre-pi%C3%B9-social-ma>

La maggior parte di questo tempo lo passano in particolare sui social media, dove tra l'altro per accedervi, aggirano il limite di età mentendo in modo naturale. Infatti è emerso, sempre dalla già citata ricerca, che l'età media reale dei ragazzi iscritti a facebook nel 2017 è di 12,6 anni mentre l'età dichiarata è di 16,7 anni.²¹

Poi, due su 3 tra gli intervistati dicono di sapere che quando navigano sui siti web, questi registrano il passaggio digitale e 8 su 10 dichiarano di preoccuparsi molto o abbastanza di come vengano usati i propri dati personali; non hanno però una chiara conoscenza di quali dati vengano effettivamente raccolti e non si preoccupano troppo, anche per non perdere tempo, di leggere termini e condizioni d'uso dei servizi on line. 1 ragazzo su 5 crede che ad essere registrati in rete siano solo i dati rilasciati volontariamente, il 47% dei minori l'indirizzo IP, e 1 ragazzo su 5 i like che si mettono ai post, tutte opzioni che non corrispondono alla realtà. Più di 1 ragazzo su 10 è convinto, inoltre, che i termini e le condizioni d'uso non siano altro che le regole che un gestore di un sito o di un social deve rispettare per tenere segreti i propri dati.²²

I comportamenti in rete dei ragazzi non sono conformi, tuttavia, alle preoccupazioni sull'uso dei dati personali. Dalla ricerca emerge che pur di scaricare e utilizzare una app, più della metà dei ragazzi (58%) dichiara di accettare che il servizio possa accedere ai propri contatti. La quasi totalità dei minori che accettano (90%) è inoltre convinta che dare in cambio l'accesso ai propri contatti sia il giusto prezzo da pagare per accedere a ciò che interessa. Eppure gli intervistati dubitano della

sicurezza della conservazione dei dati (il 44% dei ragazzi hanno dubbi sulla sicurezza, il 21% dei ragazzi non sanno chi li usa e il 23% dei ragazzi non sanno dove vengano conservati).²³

Altro tema importante che riguarda i social è la condivisione di foto o video online ritraenti soggetti minori. Il 23% degli adulti e il 29% dei ragazzi sono convinti che sia sempre sicuro condividerle perché “lo fanno tutti” ma in realtà non è così.

Anzi forse questo è uno degli aspetti più delicato, al quale il legislatore italiano ed internazionale si è dedicato sempre con più attenzione.

La legge impone che il consenso necessario ai fini del trattamento dei dati personali del minore di 14 anni, e dunque anche per le immagini che possano identificarlo sia prestato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all'onore, al decoro e alla reputazione dell'immagine del minore.

“L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di

*polizia (...) il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network”.*²⁴

3.2 CYBERBULLISMO

Con l’evolversi e la crescente ubiquità del digitale e dei dispositivi connessi, il fenomeno generale del bullismo ha assunto nuove forme, riconducibili all’espressione inglese “cyberbullismo” (bullismo elettronico) che indica appunto l’utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione per molestare in qualche modo una persona o un gruppo.²⁵

“Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”

²⁴ GIUDICE SBARRA, Tribunale di Rieti, sez. Civile, sentenza 6-7 marzo 2019, disponibile su:

<https://canestrinilex.com/risorse/vietato-pubblicare-foto-di-minorenne-si-social-senza-consenso-di-entrambi-i-genitori-tr-rieti-2019/>

²⁵ M. BORGABELLO, *Cyberbullismo: cos'è, la normativa, quando è reato e come difendersi. Il quadro tra legge e psicologia*, 2019, disponibile su: <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/cyberbullismo-cose-la-normativa-il-reato-il-quadro-tra-legge-e-psicologia/>

Questa è la definizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 71 del 29 maggio 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minorenni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

I bambini e i ragazzi sono sempre più esposti al rischio di vivere esperienze negative sulla rete, anche perché l'età media a cui accedono ad esempio ad uno smartphone è sempre più bassa. Secondo una recente ricerca condotta da Ipsos per Save the Children, un ragazzo su dieci tra quelli intervistati ha subito atti di cyberbullismo e il 21% di loro afferma di conoscere qualcuno che ne è stato vittima.²⁶

Tra l'altro, questo fenomeno è molto complesso, perché esistono diversi tipi²⁷ di bullismo sul web. Si può parlare di:

- **Flaming:** si tratta di messaggi online violenti e volgari che si trovano spesso sui forum, sui gruppi online allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti;
- **Impersonation:** è conosciuto come lo scambio di persona. In pratica il persecutore, se in possesso del nome utente e della password della vittima, può senza alcun problema inviare dei messaggi a nome di quest'ultima, ad

²⁶ SAVE THE CHILDREN, *Cyberbullismo: un ragazzo su dieci lo ha subito. Finalmente una legge con l'obiettivo di prevenire e contrastare un fenomeno che ha come principali vittime i bambini e i ragazzi*, 17 maggio 2017, disponibile su: <https://www.savethechildren.it/press/cyberbullismo-un-ragazzo-su-dieci-lo-ha-sub%C3%A0-finalmente-una-legge-con-l%E2%80%99obiettivo-di>

²⁷ Fonte dei diversi tipi di cyberbullismo: A.C. BALDRY, A. SORRENTINO, *Il cyber bullismo, una nuova forma di disagio*, Rassegna italiana di criminologia, 2013, p. 266-267

un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona. Nei casi più estremi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione, può creare problemi o, addirittura mettere in pericolo il vero proprietario dell'account;

- *Trickery*: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima; il bullo tramite questa strategia entra, dapprima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, il soggetto va a diffonderle tramite mezzi elettronici come Internet, sms, etc;
- *Cyberstalking*: questo termine viene utilizzato per riferirsi a quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, ed hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico;
- *Denigration*: è atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira";
- *Exclusion*: consiste nell'escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo un altro utente. L'esclusione dal

gruppo di amici è sentita come una punizione severa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere”;

- *Happy slapping*: (tradotto in: schiaffo allegro) è un fenomeno giovanile osservato per la prima volta nel 2004 in Inghilterra. È una forma di cyberbullismo, legata al bullismo tradizionale in cui un gruppo di ragazzi scopre di divertirsi tirando ceffoni a sconosciuti, riprendendo il tutto con i telefonini. Dai ceffoni si è passati anche ad atti di aggressione e teppismo. Oggi l’happy slapping consiste in una registrazione video durante la quale la vittima è ripresa mentre subisce diverse forme di violenza, sia psichiche che fisiche, con lo scopo di ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima. Le registrazioni vengono effettuate all’insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su Internet e visualizzate da altri utenti.
- *Harassment*: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Le molestie, in questo caso, vengono perpetrate tramite canali di comunicazione di massa. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo, tenta, generalmente senza successo, di convincere

il persecutore a porre fine alle aggressioni. Nei casi peggiori si arriva persino alle minacce di morte (è noto il caso della *blue whale*²⁸).

Quindi il legislatore *“si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche”*.²⁹

La legge del 2017 prevede che il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni; altrimenti i genitori per suo conto) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in Rete oggetto della pratica. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore chiedendo questo intervento.³⁰

²⁸ La Blue Whale si è diffusa in tutto il mondo a partire dal 2016 e consisterebbe nel compiere una serie di gesti al limite, come camminare sull'orlo dei binari, da immortalare e condividere online. L'ultima prova è togliersi la vita. Si verrebbe ingaggiati tramite social network: Instagram, WhatsApp, Facebook, chat. Ad orchestrare le operazioni, quello che è stato definito "curatore": sarebbe lui a guidare i ragazzi psicologicamente vulnerabili prova dopo prova, fino al suicidio, dopo averli convinti di possedere informazioni che possono far male alla loro famiglia.

²⁹ Art. 1, comma 1, della legge n.71 del 29 maggio 2017

³⁰⁻³¹⁻³² M. BORGOBELLO, *Cyberbullismo: cos'è, la normativa, quando è reato e come difendersi. Il quadro tra legge e psicologia*, 2019, disponibile su: <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/cyberbullismo-cose-la-normativa-il-reato-il-quadro-tra-legge-e-psicologia/>

La vittima e i genitori possono anche scegliere altre vie per affrontare il problema. Una scelta è la via amministrativa, quindi, esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando allo stesso tempo richiesta di ammonimento al questore, nei confronti dell'autore dell'atto di cyberbullismo (si può fare se questo ha più di 14 anni). Il questore valuta il caso e può decidere di convocare quest'ultimo per ammonirlo, paventando conseguenze più gravi in caso di reiterazione. Al compimento della sua maggiore età, dall'ammonimento non resta più traccia, si "estingue".³¹

Mentre l'altra via prevede il ricorso all'autorità per una tutela penale, che per i fatti di cyberbullismo è differenziata a seconda delle condotte. Le pene sono così varie, andando da 6 mesi a 5 anni per un maggiorenne e 6 mesi per un minorenni. A questo si somma eventuale risarcimento in sede civile.³²

La normativa infine prevede un'opera di sensibilizzazione dei minori a livello scolastico. È necessario che ogni scuola individui un responsabile al cyberbullismo (un insegnante) *"con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo"*.³³ Se la famiglia della vittima non è avvisata, la scuola commette reato di omessa denuncia. Mentre se si assiste a episodi di bullismo senza intervenire, si può rispondere in sede penale e civile. Inoltre, anche i genitori del carnefice minore sono imputabili per culpa in educando.

³³ Art. 4, comma 3, della legge n.71 del 29 maggio 2017

CONCLUSIONI

In questo percorso siamo partiti dalle origini del diritto alla privacy sia a livello europeo e sia a livello nazionale e abbiamo visto che non è stato uno dei “primi diritti” e che ha fatto un po' “fatica” a trovare spazio tra le altre norme. Però con il trascorrere degli anni possiamo dire che la sua importanza è aumentata in modo esponenziale, diventando oggi, forse, uno dei diritti principali.

Per quanto concerne i minori, il diritto alla privacy prevede specifiche norme che li riguardano cercando di dare massima tutela a questa categoria in qualsiasi ambito di applicazione. Noi ci siamo occupati principalmente della tutela nel mondo della televisione e del web.

Per quanto riguarda la tv abbiamo visto che vi è il “Testo unico della Radiotelevisione” che principalmente stabilisce la fascia oraria protetta in cui non si possono trasmettere contenuti che possano “danneggiare” il minore, e tutela al 100% il minore sia nel caso in cui partecipa in prima persona ad un programma televisivo e sia nel caso in cui sia un normale telespettatore, infatti devono essere in qualsiasi caso rispettati i principi fondamentali della persona.

Infine abbiamo parlato del mondo del web. In particolare dei social, che, a differenza della tv, nonostante le numerose disposizioni a riguardo, con la continua evoluzione della tecnologia, sono sempre più difficili da controllare. Infatti questo è l'ambiente più pericoloso per i minori, perché loro non si accorgono di tutti i

pericoli a cui vanno incontro. Specie nei social media, in cui ormai è normale fare cose che normali proprio non sono, ad esempio mentire sull'età per accedervi, pubblicare contenuti molto intimi, e così via.

Abbiamo visto il recente fenomeno che colpisce sempre di più i ragazzi, il bullismo elettronico cd. cyberbullismo di cui purtroppo, la maggior parte dei minori ne è vittima e che è sempre più difficile da controllare, nonostante è stato anche previsto uno specifico codice: “Disposizioni a tutela dei minorenni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Esistono anche diversi tipi di cyberbullismo, alcuni più gravi e altri meno gravi, ma indipendentemente da questo qualsiasi tipo di bullismo va ad incidere sulla crescita dei ragazzi. Purtroppo, nonostante le norme dedicate a questo tema è comunque difficile da controllare, e in primis fanno fatica anche i genitori. Ed è per questo che la legge impone un'azione educativa per utilizzare i media sia per gli adulti e sia per i ragazzi, in modo da cercare di contrastare tale fenomeno.

BIBLIOGRAFIA

- AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione*, Roma, 21 dicembre 2017, p. 24-34-39
- BALDRY A.C., SORRENTINO A., *Il cyber bullismo, una nuova forma di disagio*, Rassegna italiana di criminologia, 2013, p. 266-267
- BRAINDES L.D., WARREN S.D., *The right of Privacy*, in “Harvard Law Review”, 1980, p. 1
- CANCELLIERI M., Codice della privacy: cos'è il GDPR e cosa prevede? Ecco il testo coordinato, 27 settembre 2018, disponibile su <https://www.money.it/Codice-privacy-struttura-funzione-legge-obiettivi>
- FRIGNANI, *La televisione digitale: temi e problemi*, 2006, p. 109-110
- GARCIA C.A., Consenso privacy minorenni: chi lo dà?, in “Diritto e Fisco”, 26 ottobre 2019, disponibile su: https://www.laleggepertutti.it/305034_consenso-privacy-minorenni-chi-lo-da
- IASELLI M., GORLA S., *Storia della privacy*, 2015
- SAETTA B., Autorità di controllo (Garante), in “Istituzioni”, 2 agosto 2018, disponibile su <https://protezionedatipersonali.it/autorita-di-controllo>
- SIRINGO M., 4 novembre 1950, firma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in “Diritto Civile e Commerciale”, 18 febbraio 2015, p. 1-2, disponibile su: <https://www.diritto.it/4-novembre-1950-firma-della-convenzione-europea-per-la-salvaguardia-dei-diritti-dell-uomo-e-delle-liberta-fondamentali/>

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Codice della privacy*, 2003, disponibile su:
<https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/03196dl.htm>
- *Codice di autoregolamentazione tv e minori*, 2002, disponibile su:
https://www.mise.gov.it/images/stories/mise_extra/codice-tv-minori-pdf.pdf
- *Costituzione Italiana*, 1948, disponibile su: <http://www.senato.it/1024>
- *GDPR europeo*, 2016, disponibile su: <https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento>
- *Testo unico della radiotelevisione*, 2005, disponibile su :
https://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/09/09_all_01.pdf

SITOGRAFIA

- www.diritto.it
- www.garanteprivacy.it
- www.protezionedatipersonali.it
- www.money.it
- www.laleggepertutti.it
- www.vita.it
- www.consumatori.it
- www.savethechildren.it
- www.agendadigitale.eu
- www.canestrinilex.com
- www.camera.it
- www.senato.it